



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

**Deliberazione n. 4**

**Seduta del 3 aprile 2017**

| <b>Componenti</b>                               | <b>Ente rappresentato</b>      | <b>Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari</b> | <b>P</b> | <b>A</b> |
|---|--------------------------------|--|----------|----------|
| dott. Renato Boraso<br>(delegato del sindaco)   | Comune di Venezia              | 65,36  | X        |          |
| dott. Luigi Brugnaro<br>(sindaco metropolitano) | Città metropolitana di Venezia | 33,04  | X        |          |
| dott. Daniele Stecco<br>(delegato del sindaco)  | Comune di Chioggia             | 1,60   | X        |          |

Presiede il dott. Luigi Brugnaro, sindaco metropolitano

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo

**Oggetto:** procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale. Modifiche al contratto di servizio con ATVO S.p.a.

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'Ufficio Periferico presso la Città metropolitana di Venezia;

Premesso che:

- i. ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e s.m.i., la Giunta regionale, con deliberazione n. 325/2001, aveva individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale e, con successiva



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- deliberazione n. 326/2001, aveva provveduto ad assegnare agli Enti affidanti competenti, tra cui la Provincia di Venezia, le risorse destinate al finanziamento dei suddetti servizi minimi;
- ii. la Provincia di Venezia aveva stipulato specifico contratto di servizio con ATVO S.p.A., per lo svolgimento dei servizi minimi TPL extraurbani e per quelli urbani dei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave, prot. n. 15907 del 16/03/01;
  - iii. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;
  - iv. con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 72 del 9/12/2013 sono stati approvati:
    1. lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
    2. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;entrambi sottoscritti il 10 dicembre 2013;
  - v. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16/12/2013, l'Ente di governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
  - vi. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;
  - vii. con deliberazione n. 13 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL, è stato deciso, per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, di pubblicare un bando di gara c.d. "a doppio oggetto" che preveda al tempo stesso la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale di ATVO S.p.a. riservato al nuovo socio mediante emissione di nuove azioni, pari al 15% del capitale sociale come risultante dopo l'aumento di capitale, e l'affidamento della concessione alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima ATVO S.p.A.;

Dato atto che:

- ✓ il bando di gara "a doppio oggetto" è stato pubblicato sulla GUCE del 03/01/2015;
- ✓ a seguito della verifica della documentazione presentata, sono state invitate n. 3 imprese a presentare offerta tecnico-economica;
- ✓ alla scadenza del termine del 30 settembre 2015 è pervenuta una offerta;
- ✓ è stato presentato ricorso da parte di uno dei soggetti invitati ad offrire, respinto per inammissibilità con sentenza n. 1291 del TAR Veneto, pubblicata in data 04/12/2015 e, con sentenza n. 3545, pubblicata il 08/08/2016, il Consiglio di Stato lo ha definitivamente rigettato;
- ✓ era stato notificato il 18/03/2016 il ricorso ex art. 117 C.P.A. al TAR Veneto da parte dell'unico offerente con richiesta di condanna dell'Amministrazione a dare seguito alla procedura di gara ed in caso di inerzia di nominare un commissario ad acta;
- ✓ con determinazione n. 3163 del 20/10/2016 è stata:



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

1. approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara relativa alla procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi tpl urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 607628984D;
2. aggiudicata all'operatore economico costituito dall'ATI ATV S.r.l., La Linea S.p.a., CO.TR.I. S.c. a r.l. la procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi tpl urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 607628984D, subordinandone l'efficacia alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 ed alla deliberazione di aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea di ATVO S.p.a., avvenuto in data 28/12/2016;

Considerato:

- i. l'art. 8 della Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di governo del TPL che stabilisce:
  1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'ente di governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici.
  2. La partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano.
  3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.
- ii. l'art. 2 del regolamento dell'Ente di governo del TPL che stabilisce:

L'Assemblea dell'Ente di governo è costituita dai Sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia, ovvero dai loro delegati. [...] L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'ente presso il quale si trova l'Ufficio comune.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente presso la sede dell'Ufficio comune, almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 10 giorni. [...]
- iii. che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  2. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  3. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Preso atto:

1. del subentro della Città metropolitana alla Provincia;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

2. delle variazioni previste nelle deliberazioni regionali riguardanti le produzioni chilometriche assentite per i servizi minimi di TPL e relativi corrispettivi;
3. delle note dei Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave (in atti del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia) con cui sono state precisate le produzioni ed i corrispettivi, a carico dei medesimi, per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi/integrativi di competenza da inserire in contratto;
4. del fatto che ATVO S.p.a. è l'affidataria del vigente contratto di servizio per cui alcune previsioni dello schema di contratto (precedentemente approvato con deliberazione n. 13 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL) devono essere aggiornate necessariamente alla fattispecie in questione;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, si rende necessario innovare tale schema le cui variazioni:

- i. sono rispettose del principio dell'equilibrio finanziario dello stesso;
  - ii. non ne modifica le prestazioni fondamentali;
  - iii. vengono sempre garantiti all'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia il controllo della modalità e della qualità dell'esercizio;
  - iv. non vengono ridotti, rispetto alla situazione esistente, i servizi rivolti alla clientela;
- introducendo, in particolare, le seguenti modifiche:
- ✓ art. 1, relativamente alle produzioni chilometriche annue;
  - ✓ art. 6, sulla semplificazione delle modalità di comunicazione tra Ente ed affidatario;
  - ✓ art. 7, sulla valorizzazione dei corrispettivi economici a favore dell'affidatario e con eliminazione del sistema di indicizzazione degli stessi;
  - ✓ art. 8, con modifiche alle modalità di liquidazione dei corrispettivi, che tengono conto dell'effettivo introito da parte della Città metropolitana delle risorse economiche provenienti dalla Regione e dai Comuni convenzionati;
  - ✓ art. 19 sulle modalità di attivazione del potenziamento dei servizi al fine del rispetto delle condizioni di sicurezza;
  - ✓ art. 22, sulle modalità di trasmissione dei dati relativi agli incidenti stradali;
  - ✓ art. 24, con la previsione di implementazione del grafo della rete entro 24 mesi (anziché 18 mesi) dalla sottoscrizione del contratto;
  - ✓ art. 25, con la previsione dell'ulteriore documentazione da allegare ai report di servizio mensile;
  - ✓ art. 27, sulla distribuzione della rete di commercializzazione dei titoli di viaggio, che tiene ora conto anche della possibilità di acquisizione on-line;
  - ✓ art. 28, con l'introduzione della dicitura "mantenimento" (anziché "realizzazione") delle voci previste (paline ed orari in ogni fermata, copia a bordo della carta della mobilità, portale internet), in quanto l'azienda, già titolare del precedente contratto di servizio, ha già realizzato quanto previsto nel precedente schema contrattuale, con conseguente eliminazione del sistema sanzionatorio ivi previsto;
  - ✓ art. 30, dal quale sono state espunte le responsabilità dell'Ente affidante in merito all'applicazione del sistema di monitoraggio aziendale;
  - ✓ art. 31, in cui:
    1. è stato definito il termine temporale entro cui l'affidatario deve provvedere alla nomina dell'istitutore, peraltro già nominato;
    2. è stata eliminata la previsione del comma 8, erroneamente inserita ma facente parte del contratto relativo ad altra procedura di gara bandita dall'Ente;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

3. sono state specificate le modalità di adozione dei display esterni informativi (sui mezzi TPL), differenziando tra nuovi e vecchi autobus;
4. è stato introdotto il comma 12 relativo al rispetto del protocollo di legalità, sottoscritto nel 2015 tra Città metropolitana e Prefettura di Venezia;
- ✓ art. 32, in cui è stato definito il termine entro cui deve essere effettuato il conteggio saliti-discesi e la verifica O/D su tutte le corse di tutte le linee oltre che espunti i commi 4, 5 e 6 relativi al monitoraggio dei servizi a chiamata, non previsti dal contratto in questione;
- ✓ art. 33, con previsione del mantenimento della certificazione qualità ambientale (e non sua adozione) e conseguente soppressione del comma 2, oltre all'eliminazione del comma 1 lettera d (contabilità analitica per linea) in quanto dato non ottenibile per l'impossibilità di associare l'introito da biglietti (che non prevedono origine e destinazione) alla singola linea e, peraltro, di scarso interesse per l'Ente;
- ✓ art. 35, con integrazione di voci derivanti dal protocollo di legalità;
- ✓ art. 37, con l'inserimento della previsione di una ulteriore riduzione sull'importo della garanzia fidejussoria definitiva per effetto del possesso della certificazione di qualità ambientale, come previsto dalla normativa;
- ✓ art. 39, con l'introduzione di ulteriori voci per la risoluzione del contratto, anch'esse discendenti dal protocollo di legalità;
- ✓ art. 40, con modifiche all'attività di riscossione delle sanzioni, che tengono conto delle attuali effettive modalità con cui oggi viene svolta;
- ✓ art. 47, con il richiamo al nuovo piano di prevenzione della corruzione ed alle norme anti-pantouflage;

**DELIBERA**

1. di approvare le modifiche allo schema di Contratto con ATVO S.p.a., allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come indicato nelle premesse, al fine di addivenire alla relativa sottoscrizione;
2. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia ad apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al contratto di cui al punto precedente, prima di procedere alla sua sottoscrizione;
3. di dare mandato all'ufficio periferico dell'Ente di Governo presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere con gli atti conseguenti.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 28 aprile 2017 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati.

il Responsabile dell'Ufficio centrale  
ing. Paolo Gabbi  
sottoscritto digitalmente